

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXXIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1629
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
DE MEO ed altri: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1426) recante provvedimenti per il Mezzogiorno (4506) .	1629
PRESIDENTE	1629, 1630
DE MEO	1630
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1629, 1630
SOLIANO	1630
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1631

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Pella è sostituito dal deputato De Meo.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Meo ed altri: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462) recante provvedimenti per il Mezzogiorno (4506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Meo, Cervone, De Leonardi e Vincenzo Russo: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462), recante provvedimenti per il Mezzogiorno ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Nella precedente seduta era sorto un dubbio circa le ultime parole del primo comma: « a favore delle imprese industriali ». Devo confermare che la dizione era già nella legge 19

La seduta comincia alle 10,20.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1968

ottobre 1962 e pertanto nulla è innovato su questo punto.

La proposta di legge innova riguardo ai benefici concessi per gli atti di retrocessione a favore dei proprietari espropriati, ed avevo già illustrato le difficoltà in cui si vengono a trovare i consorzi per pagare l'imposta normale nei casi di retrocessione del terreno al proprietario quando si riveli in tutto o in parte inutile ai fini dei consorzi stessi.

Confermo il mio favore alla approvazione della proposta di legge e propongo solo un emendamento al primo comma nel senso di sostituire alla indicazione di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie le parole «tassa fissa». Quindi si direbbe: «Il beneficio della tassa fissa...».

SOLIANO. Non sono d'accordo, perché non si tratta di casi di esproprio, ma di restituzione, e quindi l'imposta deve pagarla non il consorzio, ma il proprietario e a quest'ultimo si concederebbe quindi il beneficio.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'obiettivo della proposta di legge è quello di esonerare dal pagamento il consorzio, non il proprietario, per gli atti di retrocessione che si hanno allorquando il consorzio, non ritenendo più utile il terreno, lo restituisce al proprietario; ma questi, se non si avvale dell'azione di risarcimento dei danni causatigli, perché dovrebbe pagare anche l'imposta di registro?

SOLIANO. Il discorso avrebbe un senso se si restituisse sempre il terreno nello stato in cui era all'origine.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ma il proprietario è stato comunque espropriato del suo terreno che gli viene poi restituito non per sua richiesta, ma perché il consorzio non lo ritiene più utile.

SOLIANO. Può anche accadere che venga restituita solo una parte di un comprensorio espropriato da un consorzio; la restante parte può essere stata valorizzata, per cui viene restituita una parte di differente valore.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. In tal caso non vedo perché il consorzio dovrebbe restituirla anziché tenercela.

DE MEO. Vorrei rilevare che questa proposta di legge è nata da fatti concreti. Molti consorzi in base alle loro progettazioni hanno espropriato centinaia di ettari di terreno, che si sono dimostrati poi di gran lunga eccessivi rispetto al fabbisogno previsto dal piano generale approvato dal Consiglio dei ministri. Ora, tali terreni, poiché non sono più compresi nella zona industriale, devono essere restituiti ai proprietari, che dovrebbe-

ro pagare l'imposta di registro come se li comprassero di nuovo, per poi rivalersi nei confronti dei consorzi. Spesso sono stati effettuati espropri da parte dei consorzi che sono poi stati annullati con sentenza del Consiglio di Stato, per cui i terreni devono essere restituiti ai proprietari. L'ufficio del registro non ha voluto fare la trascrizione, se non dietro pagamento della regolare tassa da parte dei proprietari, che hanno intentato causa per danni ai consorzi. Non si comprende perché i proprietari per riavere il terreno dopo aver vinto la causa debbano pagare la tassa come se comprassero il terreno da terzi.

SOLIANO. Se il decreto di esproprio è annullato, non sussiste più l'ipotesi del trasferimento. Qualora il trasferimento fosse stato attuato e poi fosse intervenuta la restituzione, non saremmo più nel caso dell'esproprio indebito.

DE MEO. Occorre distinguere l'esproprio *ex tunc* dall'esproprio *ex nunc*. L'ufficio del registro ha registrato questi trasferimenti anche se gli atti erano incompleti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

«Il beneficio della riduzione alla somma fissata di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1958, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonché ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione».

 IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1968

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* della riduzione della somma di lire 200 *con le parole:* della tassa fissa *e la parola:* 1958 *con la parola:* 1598 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

De Meo ed altri: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (mo-

dificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462) recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (4506).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Bima, Botta, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Longoni, Loreti, Matarrese, Minasi Rocco, Napolitano Francesco, Patrini, De Meo, Raffaelli, Salvi, Servello, Soliano, Tambroni, Turnaturi, Usvardi Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO